

Regole più severe per colpire le frodi con finti operatori

Richiesti anche requisiti di onorabilità come la mancata condanna per reati finanziari

Le misure

Necessaria la fideiussione per le attività svolte con rappresentante fiscale

**Anna Abagnale
Benedetto Santacroce**

Cessioni e acquisti intra Ue effettuati da soggetti esteri tramite rappresentante fiscale più sicuri in quanto effettuate previa prestazione di una garanzia. Sul rappresentante grava anche un obbligo di controllo e verifica di natura documentale. È una delle misure inserite nel decreto sull'accertamento e sul concordato preventivo (attuativo della delega fiscale), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 25 gennaio.

Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di frode fiscale, infatti, si colloca la disposizione all'articolo 4 che vincola alla prestazione di una garanzia il rappresentante fiscale del soggetto estero, il quale intende effettuare operazioni intra Ue da e/o verso l'Italia.

La ragione di tale intervento è da ricercarsi nella necessità di prevenire l'evasione dell'Iva all'importazione tramite sche-

mi fraudolenti che spesso coinvolgono soggetti esteri che effettuano importazioni nell'Unione europea.

Il caso potrebbe essere il seguente: un soggetto extra Ue, avvalendosi di una posizione Iva in Italia di un prestanome, aperta con l'aiuto del suo rappresentante fiscale francese, introduce merce immessa in libera pratica in Italia (con il versamento dei soli dazi) in esenzione da Iva. Ciò in quanto all'importazione in questione fa seguito una cessione intra Ue dall'Italia alla Francia nei confronti del rappresentante fiscale del soggetto estero.

Facciamo un passo indietro. In base all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva è prevista l'esenzione dal versamento dell'Iva per le importazioni di beni spediti/trasportati da un Paese extra Ue in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, qualora la cessione degli stessi, effettuata dall'importatore, presenta i requisiti per essere considerata una cessione intra Ue.

La norma è stata applicata, però, nel corso degli anni, a copertura di fenomeni fraudolenti, spesso disinnescati dai controlli fiscali. Dall'altro lato, in varie occasioni, è stato richiesto l'intervento della Corte di giustizia europea a difesa dell'importatore in buona fede al quale, nell'ambito dello schema operativo sopra descritto, potrebbe essere richiesta l'imposta non versata.

Secondo i giudici europei, il beneficio del diritto all'esen-

zione dall'Iva all'importazione non può essere rifiutato, qualora le condizioni per l'esenzione della cessione intra Ue successiva non siano soddisfatte a causa di un'evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non sia accertato che l'importatore sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che l'operazione rientrava in un'evasione posta in essere da quest'ultimo e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione alla frode (sentenze cause C-108/17 e C-531/17).

L'intervento del decreto accertamento introduce, appunto, alcuni correttivi al fine di prevenire tali fenomeni. La previsione di una garanzia per poter iscriversi al Vies a carico del soggetto extra Ue che opera tramite rappresentante fiscale (articolo 35, comma 7-quater, del Dpr 633/72), di nuovi obblighi posti in capo a quest'ultimo di verifica sulla completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente (pena la sanzione fissa da 3mila a 50mila euro), nonché la richiesta della sussistenza dei requisiti di onorabilità (assenze di condanne per reati finanziari, eccetera) previsti dalla legge (articolo 17, comma 3, ultimi periodi, del Dpr 633/72), vanno letti nel senso di evitare ex ante che un regime di vantaggio, quale quello previsto dall'articolo 143 della direttiva, possa diventare uno strumento di arricchimento nelle mani degli evasori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superficie 34 %

I numeri dell'intervento

06901

06901

22mila

Operatori non residenti

Dai dati ricavati dai modelli Intrastat nel 2022 sono stati circa 22 mila soggetti non residenti, con rappresentante fiscale in Italia, che hanno acquistato servizi (in prevalenza si tratta di commissione), dalle principali piattaforme elettroniche, per un totale di 420 milioni di euro

2,1

Miliardi di euro

In base alle commissioni versate alle piattaforme di commercio elettronico, la relazione tecnica al Dlgs accertamento (approvato definitivamente dal

Consiglio dei ministri) calcola un importo di circa 2,1 miliardi di euro di merce venduta online. Un importo ottenuto stimando le commissioni applicate sul venduto pari al 20% sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti delle principali piattaforme di vendite online

68mila

Codici fiscali

Sono 68mila i codici fiscali con rappresentante fiscale a fronte di 5.300 rappresentanti fiscali. Tuttavia, i primi 30 rappresentanti operano per conto di circa 60mila soggetti, di conseguenza con una media di 2mila posizioni per rappresentante